



Camera di Commercio
Lecce

Area II - Servizi Amministrativi per le Imprese

BOLLETTINO N. 2 - ANNO 2016

1. La “SCIA sanitaria” telematica tramite SUAP camerale

La Camera di Commercio di Lecce e la ASL di Lecce, nell'ambito delle procedure telematiche per gli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP), hanno avviato un percorso di semplificazione amministrativa, implementando la modulistica elettronica necessaria agli adempimenti inerenti all'apertura, variazione e cessazione dell'impresa alimentare.

La nuova procedura, illustrata in un apposito incontro tenutosi il 23 febbraio 2016 presso l'Ente camerale, è stata resa obbligatoria a far data dal 01/05/2016 per quasi tutti i procedimenti aventi ad oggetto la notifica di impresa alimentare di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1924/2008 (cosiddetta SCIA sanitaria), al termine di un adeguato periodo di sperimentazione che ha consentito un graduale adattamento degli operatori pubblici e privati interessati, ma al contempo ne ha evidenziato i vantaggi determinati dalla modalità telematica,

Tali adempimenti, in provincia di Lecce, sono pertanto inoltrati - tramite la piattaforma www.impresainungiorno.gov.it - ai rispettivi SUAP ed esaminati, ai fini della registrazione, dalla competente ASL, restituendo agli interessati gli esiti procedurali sempre e solo per via telematica.

2. Imposta di bollo: chiarimenti ministeriali

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota prot. n. 158044 del 03.06.2016 ha trasmesso una consulenza giuridica fornita allo stesso dall'Agenzia delle Entrate con prot. n. 73350 del 16.05.2016, a seguito di un quesito posto da un notaio in merito all'applicazione dell'imposta di bollo dovuta per la pratica telematica predisposta per il deposito di un atto costitutivo di una s.r.l. semplificata unipersonale (art. 2463-bis c.c.), con contestuale iscrizione al Registro delle imprese (art. 2329-2330 c.c.), e comunicazione relativa al socio unico (art. 2470 c.c.).

L'Agenzia delle Entrate, dopo una serie di premesse e di considerazioni, ha chiarito che il trattamento agevolativo previsto dall'art. 3, comma 3, DL n. 1 del 2012 per l'iscrizione nel Registro delle imprese delle s.r.l. semplificate deve ricomprendere l'intera procedura con la quale la società acquista personalità giuridica, ai sensi dell'art. 2331 c.c. e, dunque, anche la dichiarazione relativa ai dati del socio unico con la quale tale procedura si perfeziona.

3. Tintolavanderia - vendita di prodotti connessi

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con parere prot. 116663 del 27.04.2016, ha risposto ad un quesito posto da un SUAP di un Comune in ordine alla questione se l'autorizzazione a svolgere l'attività di tintolavanderia dia o meno la facoltà di vendere prodotti connessi all'attività, in analogia

a quanto previsto dalla legge sulle estetiste.

A differenza – osserva il Ministero - di quanto stabilito dalla legge 17 agosto 2005, n. 174, in relazione all'attività dell'acconciatore, e dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1, con riferimento all'attività degli estetisti - le quali, rispettivamente con l'articolo 2, comma 5, e con l'articolo 7, comma 1, consentono alle imprese esercenti di vendere o comunque cedere ai clienti prodotti connessi ai trattamenti effettuati - la legge 22 febbraio 2006, n. 84, all'art. 2, comma 1, non disciplina una simile ipotesi e non prevede espressamente che un'impresa esercente l'attività di tintolavanderia possa cedere alla propria clientela prodotti, quali, ad esempio, smacchiatori, deodoranti, o altri prodotti per la cura e l'igiene dei capi di abbigliamento.

Tuttavia, bisogna tenere presente che l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 114/1998 (disciplina del commercio), alla lettera f) - ripetendo una disposizione di cui al comma 7, dell'art. 5, della L. n. 443/1985 (legge quadro sull'artigianato) - stabilisce che la disciplina introdotta dallo stesso D.Lgs. 114 del 1998 non trova applicazione con riferimento «agli artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio».

Alla luce delle norme richiamate sembra dunque potersi dedurre che la vendita di prodotti connessi all'attività professionale, in quanto occorrenti alla esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio artigianale offerto al pubblico, sia certamente consentita alle tintolavanderie esercitate da imprese artigiane iscritte nel relativo albo, senza ulteriori adempimenti.

Tuttavia, tale disposizione di particolare favore non può essere estesa in via d'analogia a tutte le imprese esercenti l'attività di tintolavanderia, pur se sprovviste della qualità di impresa artigiana.

A questa soluzione sembrano porsi d'ostacolo tanto la lettera delle norme esaminate quanto la considerazione che l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio su aree private in sede fissa è invece soggetto in generale alle norme di cui al Titolo III del citato D.Lgs. n. 114 del 1998, le quali sottopongono l'insediamento di attività commerciali a specifici adempimenti in assenza dei quali la vendita al dettaglio non può essere svolta.

E' invece certamente possibile che una impresa non artigiana eserciti nei medesimi locali tanto l'attività di tintolavanderia quanto l'attività di vendita al dettaglio ove essa presenti l'apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) prescritta per gli esercizi di vicinato ovvero consegua i titoli autorizzativi prescritti negli altri casi dalla disciplina commerciale.

4. START UP – cancellazione dalla sezione speciale per decorrenza termine

Il Ministero dello Sviluppo Economico con parere n. 79330 del 21 marzo 2016, inviato in risposta ad un quesito posto da una Camera di Commercio in merito alla cancellazione delle Start-up innovative per decorrenza del termine di applicabilità delle disposizioni normative in materia di Start-up ha così risposto *“Trattandosi di provvedimento necessitato ed inderogabile, dipendente dal combinato disposto del dettato normativo e del decorso del tempo, l'ufficio può procedere autonomamente alla cancellazione dalla sezione speciale, previa “notifica di cortesia” all'impresa da effettuarsi tramite PEC.”*

In particolare la Camera di Commercio ha chiesto se «sia sufficiente un provvedimento del Conservatore che disponga la cancellazione dalla sezione speciale start-up [....]; ovvero se debba comunque delinearsi un procedimento in cui l'ufficio, avuto conoscenza della scadenza dei termini di applicabilità delle disposizioni normative in materia di start-up:

- a) informi tramite PEC la start-up (o incubatore) dell'avvio del procedimento, consentendo di controdedurre entro un termine non superiore a dieci giorni;
- b) successivamente proceda a trasmettere l'intera documentazione al Giudice del Registro per la

valutazione della sussistenza dei requisiti normativi ai fini della cancellazione dell'impresa dalla sezione speciale.».

Il Ministero, con il suddetto parere, ha rilevato quanto segue:

- a) il controinteresse dell'impresa, che giustificherebbe la procedura prevista dall'art. 2190 C.C., nella fattispecie prospettata non si manifesta. Infatti, il decorrere del tempo e quindi il consolidarsi dell'evento della decorrenza del termine di applicabilità delle disposizioni normative in materia di Start-up, che la legge stessa prevede come estinguente l'iscrizione in sezione speciale della società, non ammette controdeduzioni da parte dell'impresa stessa;
- b) le comunicazioni sulla decadenza non sono "periodiche", ma rispondono a un calendario previsto per legge.

In conseguenza di quanto esposto, l'ufficio potrà procedere autonomamente alla cancellazione dalla sezione speciale.

La cancellazione dalla sezione speciale non preclude comunque sulla possibilità di iscriversi in sezione ordinaria, ed ove la società ne abbia interesse, può procedere, in presenza dei requisiti di legge, ad iscrizione in sezione speciale PMI innovative.

5. Trasferimento Uffici Sede decentrata di Casarano

In data 27.06.2016 gli Uffici camerali della Sede decentrata di Casarano si sono trasferiti in Via Roma n. 32.